

## REGOLAMENTO (CE) N. 956/2001 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2001

relativo alle misure di vigilanza sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Repubblica araba siriana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2878/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare il combinato disposto dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Nel corso degli ultimi tre anni si è verificato un brusco aumento delle importazioni di filati di cotone (categoria 1) a prezzi molto bassi originarie della Repubblica araba siriana verso la Comunità. Tali importazioni sono passate da praticamente livello zero nel 1996 al 10 % delle importazioni comunitarie nel 2000.
- (2) Benché negli ultimi tre anni il consumo comunitario sia rimasto invariato, il brusco aumento delle importazioni originarie della Siria effettuate a costi inferiori al prezzo generale di mercato causa, o rischia di causare, un grave pregiudizio ai produttori comunitari di filati di cotone provocando una depressione dei normali prezzi di mercato.
- (3) Per monitorare, ai fini di un esame a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 517/94, le importazioni nella Comunità di filati di cotone (categoria 1) originari della Repubblica araba siriana, è opportuno introdurre un meccanismo di vigilanza per un periodo di diciotto mesi. L'ingresso nel territorio comunitario delle importazioni di prodotti originari della Repubblica araba siriana immessi in libera pratica nell'UE, sarà pertanto soggetto

a tale meccanismo di vigilanza e si applicano le disposizioni in materia di presentazione di un documento d'importazione, come stabilito dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 2, paragrafo 3 e paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 517/94.

- (4) In considerazione dell'urgenza della situazione è auspicabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.
- (5) Tali misure sono conformi al parere espresso dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le importazioni nella Comunità dei filati di cotone (categoria 1) originari della Repubblica araba siriana e immessi in libera pratica nella Comunità, sono soggette ad una vigilanza comunitaria preventiva.

Il comma 1 non si applica quando i prodotti ivi elencati sono spediti verso una destinazione comunitaria in data precedente a quella di entrata in vigore del presente regolamento purché si possa dimostrare alle competenti autorità nazionali che tali merci erano in viaggio verso il territorio comunitario alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per un periodo di diciotto mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Pascal LAMY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 333 del 29.12.2000, pag. 60.